



Giovedì 21/10/2004

OBBLIGO DI CONTROLLO DEI MISURATORI FISCALI

A cura di: *Studio Cozzi Dottori Commercialisti Associati*

E' ormai prossima la scadenza che impone, entro sabato 23 ottobre, ai soggetti utilizzatori dei registratori di cassa risultanti in servizio alla stessa data la prima verifica annuale a proprie spese. Finora infatti spettava al produttore (o ad altri soggetti autorizzati) garantire la manutenzione di tali apparecchi.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito, mediante provvedimento del 28 luglio 2003, che l'onere della verifica sia a carico dell'utilizzatore, il quale dovrà farne pertanto richiesta ad un laboratorio abilitato, ad un fabbricante munito di approvazione per lo specifico modello, al laboratorio di un fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante. L'obbligo del controllo annuale è volto ad accertare la presenza e l'integrità del sigillo fiscale nonché la permanenza della conformità fiscale dell'apparecchio. Ultimata la verifica annuale, se positiva, il tecnico incaricato del controllo apporrà sul registratore la targhetta verde autoadesiva attestante la conformità e recante la data della successiva verifica annuale. In caso di esito negativo, invece, la targhetta sarà di colore rosso e sancirà la non utilizzabilità dell'apparecchio, cui farà seguito un resoconto dei difetti tecnici, funzionali e fiscali accertati che il tecnico consegnerà all'utilizzatore. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla consegna del resoconto negativo, può inoltrare ricorso all'Agenzia delle Entrate. E' bene precisare che il provvedimento non ha disciplinato l'ipotesi dell'omessa verifica annuale da parte dell'utilizzatore, ma si può ritenere tale violazione meramente formale e pertanto non punibile. Riferimenti: Dottrina: Il sole 24 ore del 12/10/2004 Normativa: Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003